



COMUNE DI ROCCAIONE

PROVINCIA DI CUNEO

ORDINANZA N. 15 DEL 30.06.2010

contingibile ed urgente ex Art. 191 D. Lgs. n. 152/2006 - Prosecuzione della gestione del Centro di Raccolta Comunale, sito nel territorio Comunale di ROCCAIONE sito in Tetto Pedrin, 8.

Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento del centro comunale di raccolta

IL SINDACO PREMESSO:

- che la Comunità Montana Alpi del Mare ha realizzato un centro di raccolta, funzionante già da anni, in Tetto Pedrin 8, che viene gestito attualmente mediante il Consorzio Ecologico Cuneese di Cuneo, fino alla scadenza dell'affidamento del servizio appaltato di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
 - la suddetta area, trattandosi di area attrezzata e presidiata dove si svolge unicamente la raccolta per frazioni omogenee dei rifiuti, contribuisce al miglioramento degli obiettivi diretti all'incremento della raccolta differenziata;
 - il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio D.M. 08.04.2008 e s.m.i. ha provveduto ad emanare in forza alla delega contenuta all'art. 183 c. 1 lett. cc) del D.Lgs. 152/06 la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, ...";
 - con D.M. 13.05.2009 pubblicato sulla Gazzetta del 18.07.2009 - n. 165 è stato integrato e modificato il D.M. 08.04.2008 di cui sopra, prevedendo, tra l'altro, che i centri di raccolta si conformino alle disposizioni del decreto medesimo nel termine dei 6 mesi successivi dalla sua pubblicazione e pertanto entro il 18.01.2010;
- che il Ddl "mille proroghe" approvato dal Senato posticipa al 30 giugno 2010 il termine ultimo per l'adeguamento dei centri di raccolta, già operanti in base a disposizioni regionali o locali, al Dm 8 aprile 2008.
- entro tale termine si dovrebbe procedere alla dismissione ovvero all'adeguamento del citato centro di raccolta in quanto non completamente corrispondente ai nuovi requisiti tecnico-gestionali previsti dal D.M. succitato;
 - l'attuale area attrezzata è parte integrante ed imprescindibile del sistema di raccolta differenziata in atto;

Dato atto che il centro di raccolta è stato realizzato al fine di ridurre i costi e le quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata o in impianto di termodistruzione, nonché promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, costituiti da materiali riciclabili e recuperabili;

Visto l'art. 198 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 152/06 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere nell'ambito delle proprie competenze ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuto che, nelle more del completamento della predetta opera, per le ragioni meglio precisate in prosieguo, è urgente necessità procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti quali indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

Considerato che:

- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.Lgs. n. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario al completamento degli interventi di adeguamento del Centro di raccolta comunale;
- nelle more dell'esecuzione degli interventi in programma come emersi dalla Conferenza dei Sindaci non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatta salva la temporanea chiusura del centro di raccolta;
- la predetta temporanea chiusura del Centro di Raccolta porterebbe senza dubbio ad un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, in quanto la mancanza di un sito deputato al conferimento di determinate tipologie di rifiuto che per la loro stessa natura non sono smaltibili se non in luoghi allo scopo deputati, facilita il ricorso all'abbandono indiscriminato degli stessi, con possibile contaminazione dei corsi d'acqua, del suolo e dispersione in atmosfera di sostanze potenzialmente inquinanti;
- oltre ai succitati pericoli si determinerebbero gravi disagi alla popolazione, con conseguenze negative in merito all'interrompersi dell'abitudine consolidata di conferire determinate tipologie di rifiuti nel predetto Centro;
- in forza delle considerazioni che precedono è preferibile, da un punto di vista igienico – sanitario ed ambientale mantenere in attività l'attuale centro di raccolta sito in Roccavione, Tetto Pedrin 8, rispetto alla sua chiusura, anche temporanea, in quanto detto Centro risulta comunque custodito ed assoggettato a precise norme regolamentari di esercizio funzionali al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza;
- l'attuale stato di fatto del centro di raccolta comunque garantisce ampiamente le principali condizioni e requisiti tecnici prescritti;

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie - avuto riguardo da un lato al pregiudizio che potrebbe derivare dalla chiusura temporanea del Centro di Raccolta comunale, per quanto attiene l'igiene pubblica e la tutela della salute e dell'ambiente, e dall'altro del temporaneo nonché minimo contenuto derogatorio del presente atto rispetto alle disposizioni di cui al D.M. 08.04.2008 sopraccitato e s.m.i. - rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Considerato che il centro di raccolta di cui si tratta, pur essendo situato nel territorio del Comune di Roccavione, è di proprietà della Comunità Montana delle Alpi del Mare, resta inteso che le disposizioni ex lege D.M. 81/2008 sulla sicurezza fanno capo alla Comunità predetta.

Dato atto che, in particolare, il contenuto derogatorio della presente ordinanza si concretizza nella parziale e temporalmente limitata deroga ad alcune prescrizioni del succitato D.M. 08.04.2008, tale da consentire il protrarsi in attività del suddetto Centro di Raccolta.

Atteso che, si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione per giorni quindici all'Albo Pretorio, nonché al suo inserimento nel sito web del Comune;

Dato atto, altresì, che verrà fatto luogo, come prescritto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, alla comunicazione del presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione, entro tre giorni dall'emissione;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi 1) che l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; 2) che "è altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex artt. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000;

Visto in particolare il comma 4 del citato art. 54 della D.Lgs. 267/2000 che prevede che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

ORDINA

Per le ragioni meglio precisate in premessa e qui richiamate, il protrarsi in attività del Centro di Raccolta di Roccavione, Tetto Pedrin 8 per mesi sei a far tempo dalla data odierna, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006, e ciò in parziale deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Al soggetto gestore del Centro di raccolta, come individuato dal Consorzio Ecologico Cuneese mediante gara pubblica, l'adempimento della presente ordinanza.

Alla Polizia municipale comunale e alle Forze di Polizia è demandata la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

La tempestiva comunicazione del presente provvedimento al soggetto gestore al fine di una sua immediata ottemperanza.

La comunicazione della presente ordinanza al Prefetto della Provincia di Cuneo, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, al Presidente della Regione Piemonte ed alla Comunità Montana.

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Roccavione, lì 30 giugno 2010

F.to **IL SINDACO**
AVENA Germana

